



**COMUNE DI GENOVA**

**COMUNE DI GENOVA  
DIREZIONE SVILUPPO DEL COMMERCIO  
SETTORE SERVIZI PER IL COMMERCIO**

**PROCEDURA, EX ART. 1, COMMA 2, LETT. B), DEL D.L. N. 76/20, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. N. 120/20, COME MODIFICATO CON D.L. N. 77/2021, CONVERTITO NELLA L. N. 108/21, MEDIANTE ESPLETAMENTO RDO APERTA SUL MEPA, FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA COMPRESIVI DI DETERSIONE, SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE, DA ESEGUIRSI PRESSO LA STRUTTURA DEL MERCATO ITTICO COMUNALE, SITO IN PIAZZALE BLIGNY, 1, PER IL PERIODO DI MESI 12 (DODICI), PER UN IMPORTO STIMATO PARI AD EURO 159.000, IL TUTTO OLTRE IVA AL 22%, CON POSSIBILITA’ DI PROROGA TECNICA PER MESI 3 DEL CONTRATTO.**

**CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO**

**CIG: 9372790EFA**

COMUNE DI GENOVA.....	1
DIREZIONE SVILUPPO DEL COMMERCIO .....	1
SETTORE SERVIZI PER IL COMMERCIO.....	1
CAPO I – INFORMAZIONI PRELIMINARI .....	3
Definizioni.....	3
Art. 1 – Oggetto del contratto.....	3
Art. 2 – Durata del contratto.....	4
CAPO II – ESECUZIONE DEL SERVIZIO E SUE CARATTERISTICHE .....	4
Art. 3 - Modalità di esecuzione del servizio.....	4
<b>Art. 4 – Requisiti minimi del servizio .....</b>	<b>5</b>
<b>Art. 5 – Documentazione da produrre prima dell’avvio del servizio.....</b>	<b>10</b>
Art. 6 - Obblighi ed oneri a carico della Ditta aggiudicataria.....	10
A .1 - Obblighi propedeutici alla stipula del contratto .....	10
A .2 - Obblighi di tipo prestazionale .....	11
A.3 - Obblighi di comunicazione .....	11
Art. 7 – Sicurezza e norme di prevenzione, infortuni, igiene durante l’esecuzione del contratto .....	11
Art. 8 – Comportamento del personale impiegato nel servizio ed obblighi specifici dell’Aggiudicatario	11
Art. 9 - Verbale di presa in carico .....	12
Art. 10 – Responsabilità e Assicurazione R.C.T. ....	13
Art. 11 - Divieto interruzione del servizio.....	14
Art. 12 - Anticipazione-Fatture, liquidazioni e pagamenti. ....	14
Art. 13 - Tracciabilità dei flussi finanziari. ....	16
CAPO III – CONTROLLO, RICHIAMI E APPLICAZIONE PENALI .....	16
Art. 14 – Verifiche e controlli .....	16
Art. 15 - Inadempienze e penalità.....	17
Art. 16 – Esecuzione in danno.....	18
Art. 17 - Risoluzione del contratto. ....	18
Capo IV – MODIFICHE DEL CONTRATTO .....	19
Art. 18 - Recesso .....	19
Art. 19 - Divieto di cessione del contratto.....	20
Art. 20 - Cessione del credito .....	20
Art. 21 – Sostituzione dell’appaltatore. ....	20
Capo V – DISPOSIZIONI FINALI.....	20
Art. 22 – Tutela della riservatezza dei dati personali .....	20
Art. 23 – Patto d’integrità e Codice di Comportamento .....	21
Art. 24 - Comunicazioni .....	21
Art. 25 - Oneri e spese.....	21
Art. 26 - Foro competente. ....	21
Art. 27 - Norme di rinvio.....	21
Allegati: .....	22

## CAPO I – INFORMAZIONI PRELIMINARI

### Definizioni

- Aggiudicatario, Ditta, Affidatario, Appaltatore, Impresa: Impresa aggiudicataria dell'appalto;
- Stazione appaltante, Comune, Amministrazione: Città di Genova;
- Responsabile unico del procedimento nominato dalla stazione appaltante: RUP
- DEC: Direttore dell'esecuzione, soggetto incaricato dalla Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 111, comma 2 del Codice, il quale provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante assicurando la regolare esecuzione;
- DURC: il Documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 80, comma 4, del Codice;
- Costo del lavoro (anche CL): il costo cumulato del personale impiegato, detto anche costo del lavoro, stimato dalla Stazione appaltante sulla base della contrattazione collettiva nazionale e della contrattazione integrativa, comprensivo degli oneri previdenziali e assicurativi, al netto delle spese generali e degli utili d'impresa, di cui agli articoli 23, comma 16, 95, comma 10, e 97, comma 5, lettera d), del Codice, nonché di cui all'articolo 26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;
- Costi di sicurezza aziendali (anche CS): i costi che deve sostenere l'appaltatore per l'adempimento alle misure di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell'impresa, connesse direttamente alla propria attività lavorativa e remunerati all'interno del corrispettivo contrattualmente previsto;
- Oneri di sicurezza (anche OS): gli oneri per l'attuazione DUVRI, relativi ai rischi da interferenza e ai rischi particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui all'articolo 23, comma 15, del Codice dei contratti, nonché all'articolo 26, commi 3, 3-ter e 5, del Decreto n. 81 del 2008;

### Art. 1 – Oggetto del contratto

Oggetto della presente procedura è l'affidamento dei servizi di pulizia comprensivi di detersione, sanificazione e disinfezione, da eseguirsi presso la struttura Mercato Ittico comunale, sito in Piazzale Baligny 3-5 (Ca' de Pitta).

Il Comune di Genova, in qualità di Ente Gestore, ha precise responsabilità igienico sanitarie.

Il Civico Mercato all'Ingrosso dei prodotti ittici è uno stabilimento alimentare.

La pulizia e la sanificazione sono quindi fondamentali per garantire la salute pubblica e la relativa esecuzione deve essere specificatamente codificata nel Piano di Autocontrollo Igienico Sanitario del Mercato ittico insieme alla loro verifica/validazione. Siccome il Piano di Autocontrollo, con le relative procedure, è soggetto a revisioni periodiche, è possibile che alcune aree, frequenze e modalità di pulizia possano nel tempo subire delle variazioni.

Le presenti condizioni particolari di contratto integrano e contestualizzano le prescrizioni del Capitolato d'oneri "Servizi" per l'abilitazione dei prestatori di servizi al MePA - allegato 17 "Pulizia immobili, disinfestazione e sanificazione impianti".

In caso di discordanza tra le prescrizioni/indicazioni degli atti predisposti dalla Stazione Appaltante con i documenti elaborati da CONSIP, prevalgono le disposizioni contenute nella documentazione redatta dalla Stazione Appaltante, in quanto essa è contestualizzata ed aderente alle specifiche necessità del servizio.

La partecipazione alla procedura presuppone di aver preso visione e di accettare incondizionatamente i patti e

le condizioni di seguito elencate e tutti i documenti di gara, in particolare in ordine agli obblighi e modalità di esecuzione del servizio.

## **Art. 2 – Durata del contratto**

**Il contratto avrà durata pari a mesi 12 (dodici) a decorrere dal verbale di avvio dell'esecuzione del contratto ex art. 19 del D.M. 49/2018.**

È stabilito che, sino al 31 dicembre 2023, qualora in corso di esecuzione si sia verificata una variazione nel valore dei servizi tale da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale, l'appaltatore ha la facoltà di richiedere una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo, anche iscrivendo riserve negli atti dell'appalto. In tal caso la stazione appaltante si pronuncia entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta avanzata dall'appaltatore con provvedimento motivato. In caso di accoglimento delle richieste dell'appaltatore il provvedimento determina l'importo della compensazione al medesimo riconosciuta.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di esercitare una proroga tecnica del contratto, limitata al tempo strettamente necessario all'individuazione di un nuovo affidatario, per un termine massimo di mesi tre (3), nel caso in cui, per motivi non imputabili alla stessa, la procedura di selezione del nuovo appaltatore si prolunghi per un lasso di tempo superiore al previsto, rischiando di pregiudicare la corretta erogazione del servizio. In tal caso ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni. La proroga verrà eventualmente disposta con apposito provvedimento dirigenziale.

L'Amministrazione utilizzando le risorse che risulteranno disponibili a fronte del ribasso offerto in sede di gara può richiedere l'esecuzione di prestazioni aggiuntive o straordinarie rispetto a quelle previste dal Capitolato di gara, le quali saranno remunerate sulla base del listino prezzi relativo alla Convenzione "Facility Management 4", Lotto 1, stipulata tra Consip S.p.a. e la R.T.I. Dussmann Service S.r.l. – Siram S.p.a., allegato alle presenti Condizioni particolari di contratto.

Sono sempre ammesse le ulteriori modifiche/varianti del contratto a norma dell'art 106 del Codice.

L'Amministrazione si riserva, infatti, la facoltà di apportare delle modifiche al servizio, anche in diminuzione, a norma dell'art 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., ferme restando le condizioni di aggiudicazione, senza che l'aggiudicatario possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità. Tali eventuali variazioni non costituiscono motivo di risoluzione anticipata del contratto.

L'Amministrazione si riserva, inoltre, la facoltà di variare, in qualsiasi momento, le superfici indicate nell'art.3, in aumento o diminuzione, per le mutate esigenze che intervengano nel corso dell'Appalto. L'Appaltatore nulla potrà eccepire e avrà l'obbligo di provvedere, fatta salva la rideterminazione del canone. Il nuovo canone dovrà esser calcolato partendo dal prezzo aggiudicato in base allo sconto offerto in sede di gara, cui dovrà esser aggiunto o tolto il prezzo a mq, delle superfici inserite o stralciate rispetto a quelle originariamente previste.

Qualora fosse, invece, necessaria una parziale sospensione dell'erogazione del servizio per motivate esigenze, l'Amministrazione dovrà comunicarlo tramite e-mail, all'indirizzo dedicato, con un preavviso di 7 giorni, fatta eccezione nell'ipotesi in cui ciò non sia possibile a fronte di situazioni di emergenza o imprevisti. In tale ipotesi il canone sarà rideterminato, con le modalità sopra riportate, stralciando le aree non interessate dal servizio.

L'Amministrazione, per mutate o sopravvenute esigenze, potrà, altresì, chiedere l'estensione del servizio con carattere di continuità e stabilità in locali non attualmente indicati. La Ditta aggiudicataria di impegna a fornire il servizio con le stesse modalità e condizioni previste nel presente documento e a quanto offerto in sede di gara.

## **CAPO II – ESECUZIONE DEL SERVIZIO E SUE CARATTERISTICHE**

### **Art. 3 - Modalità di esecuzione del servizio.**

Il presente appalto consiste nello svolgimento dei servizi di pulizia comprensivi di detersione, sanificazione e disinfezione da effettuarsi presso il Mercato ittico comunale che, a titolo non esaustivo, comprendono:

- L'insieme delle superfici sensibili ma non precisamente quantificabili (maniglie, pulsantiere, corrimani);
- Le superfici interne della struttura per complessivi 2400 m<sup>2</sup>, così distribuite:
  - Area di scarico, movimentazione, distribuzione e filtro per complessivi 410 m<sup>2</sup>
  - Celle frigo per complessivi 490 m<sup>2</sup>
  - Spogliatoi e servizi per complessivi incluse le scale 455 m<sup>2</sup>
  - Stalli di vendita e distribuzione per complessivi 770 m<sup>2</sup>
  - Uffici decentrati 180 m<sup>2</sup>
  - Parti aeree
  - Chiusini a pavimento
  - Ogni altro ufficio, stanza, vie di accesso pertinenti al Mercato Ittico
- Le superfici orizzontali esterne della struttura per complessivi 4000 m<sup>2</sup> circa, così distribuite:
  - I ramblais di carico/scarico delle merci e relative rampe di accesso per complessivi 418 m<sup>2</sup>
  - Piazzale di movimentazione, accosto, manovra e attesa per complessivi 2700 m<sup>2</sup>
  - Area autorimessa coperta per complessivi 812 m<sup>2</sup>
  - Aree esterne adiacenti al perimetro del Mercato Ittico per attività di diserbo
  - Lavaggio periodico caditoie di raccolta piazzale di movimentazione

L'Operatore Economico dovrà anche provvedere al carico dei pallets (rifiuto classificato con codice CER 150103) dall'area di deposito allo scarrabile identificato per lo smaltimento messo a disposizione da Società incaricata dal Comune.

Le attività ordinarie dovranno essere svolte durante l'orario di chiusura e al termine delle attività di pulizia e sanificazione, ovvero di norma dopo le ore 11:00 nei giorni di attività del mercato.

L'impresa assegnataria dovrà garantire tutte le prestazioni oggetto delle presenti Condizioni particolari, con le modalità e le tempistiche che verranno all'uopo stabilite dal RUP o dal DEC, a prescindere da qualsiasi tipo di evento (sciopero del personale, ferie, malattie, infortuni...).

Per maggiori dettagli circa le superfici, la frequenza e la tipologia di pulizia e sanificazione si rimanda al successivo art. 4, nonché alla documentazione allegata alle presenti Condizioni particolari.

#### **Art. 4 – Requisiti minimi del servizio**

Le prestazioni e le condizioni di seguito specificate sono da considerarsi requisiti minimi riferiti al servizio di pulizia, comprensivi di detersione e disinfezione, da eseguirsi presso il Mercato Ittico Comunale all'ingrosso di Ca' de Pitta sito in Piazzale Bligny, pena esclusione.

L'aggiudicatario si impegna a rispettare i Criteri ambientali minimi per l'affidamento dei servizi di pulizia di edifici ed altri ambienti ad uso civile, approvati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con decreto del 29 gennaio 2021, e modificati con decreto del Ministero della transizione ecologica del 24 settembre 2021, entrambi allegati alle presenti Condizioni particolari.

Per le frequenze richieste dal singolo servizio si rimanda alla documentazione allegata.

Tutti gli operatori impiegati dalla ditta aggiudicataria dovranno essere adeguatamente informati e formati all'utilizzo dei prodotti impiegati nelle operazioni, con riguardo a quanto descritto nelle Schede Tecniche e nelle Schede di Sicurezza di ogni singola sostanza o prodotto impiegato, nel pieno rispetto dei tempi e delle modalità previste dal produttore, e ai Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) specifici che dovranno essere forniti dalla ditta aggiudicataria.

La sanificazione dovrà essere realizzata attraverso la combinazione di una azione chimica con una azione meccanica:

#### **➤ AZIONE CHIMICA**

Dovrà essere rispettata la sequenza di azioni di uso del prodotto detergente e successivamente di quello disinfettante.

- **Tramite DETERGENTI** che attaccano la parte organica dello sporco. Per la tipologia di sporco presente al Mercato Ittico tale azione deve esser espletata da detergenti alcalini.
- **Tramite DISINFETTANTI** che eliminano l'eventuale presenza di batteri patogeni ed abbattano comunque la carica batterica totale sulla superficie trattata.

L'azione chimica si esplica efficacemente soltanto con il corretto rispetto dei tempi di contatto e delle concentrazioni/diluizioni indicati nelle Schede Tecniche dei detergenti e dei disinfettanti che dovranno essere fornite prima dell'aggiudicazione.

Le eventuali variazioni dei prodotti dichiarati in sede di gara non sono ammesse se non per comprovate ragioni di reperibilità sul mercato o nel caso in cui sia disponibile un prodotto con caratteristiche migliorative rispetto alla efficacia o alle caratteristiche di impatto sull'ambiente. Queste dovranno essere preventivamente ed esplicitamente approvate dall'Amministrazione.

### ➤ **AZIONE MECCANICA**

Tale azione risulta determinante per il distacco dello sporco dalla superficie perché da un lato favorisce la penetrazione del prodotto chimico e dall'altro produce l'azione necessaria a mantenere in sospensione lo sporco permettendone la rimozione. Può essere attuata manualmente o con attrezzature a seconda della superficie da trattare.

La sanificazione dovrà essere attuata in sequenza delle azioni di **DETERSIONE** e **DISINFEZIONE**.

#### **DETERSIONE:**

1. Operazioni di spazzatura e rimozione dei rifiuti grossolani presenti effettuata con attrezzature idonee ai materiali, ai luoghi e alla loro destinazione d'uso;
2. Bagnatura della superficie tramite gommatura;
3. Applicazione del prodotto detergente (non profumato) nel rispetto delle diluizioni e dei tempi di contatto;
4. Azione di pulitura meccanica effettuata con attrezzature idonee ai materiali, ai luoghi e alla loro destinazione d'uso. Risciacquo con macchina lava – asciuga effettuata con attrezzature idonee ai luoghi e alla loro destinazione d'uso.

**DISINFEZIONE** seguente la detersione:

5. Applicazione del prodotto disinfettante nel rispetto delle diluizioni e dei tempi di contatto effettuata con attrezzature idonee ai materiali, ai luoghi e alla loro destinazione d'uso;
6. Completo risciacquo effettuata con attrezzature idonee ai luoghi e alla loro destinazione d'uso.

Per alcune aree (definite nelle Tabelle del piano ordinario delle pulizie) può essere utilizzato un prodotto contemporaneamente detergente e disinfettante. In tali casi si effettuerà un unico passaggio.

Le superfici oggetto di sanificazione sono divise in superfici orizzontali e superfici verticali.

---

#### ***Superfici Orizzontali (Pavimenti)***

Le azioni sotto descritte saranno svolte con pavimentazione precedentemente sgomberata per le aree di

pertinenza da parte dei grossisti.

### **RITIRO RIFIUTI:**

I rifiuti prodotti in fase di ricevimento e di vendita, gli imballaggi e i materiali misti privi di materiale organico, che verranno accatastati dai grossisti concessionari dentro degli appositi roller e/o idonei contenitori forniti dalla ditta aggiudicataria, andranno trasferiti dagli operatori della ditta assegnataria sul *ramblais* di carico / scarico dove gli operatori AMIU provvederanno smaltirli. Giornalmente al termine di tale operazione tutti i contenitori dei rifiuti andranno detersi e disinfettati dagli operatori della ditta assegnataria.

### **OPERAZIONI DI PULIZIA:**

- rimozione dei residui grossolani tramite gommatura con acqua fredda, oppure tramite lavaggio a pressione con l'utilizzo di acqua calda (idropulitrice);
- pulizia tramite lava-asciuga a spazzole realizzata con due passaggi della macchina.

Nel primo passaggio dovrà essere applicato il detergente senza usare la funzione aspirante.

Nel secondo passaggio, al fine di garantire i tempi di contatto del detergente, deve essere ripetuto il percorso del primo passaggio utilizzando solo acqua senza detergente ed usando la funzione aspirante.

Le zone e gli angoli di difficile accesso, non raggiungibili dalla macchina lava-asciuga, devono essere puliti meccanicamente con una monospazzola oppure, dove possibile, con idropulitrice a temperature e pressioni adeguate; in alternativa l'azione meccanica di tali parti deve essere effettuata manualmente con spazzolone a setola corta e rigida.

L'azione chimica prevede l'uso di un detergente chimico alcalino e a schiumosità moderata.

Le operazioni di lavaggio e asciugatura e disinfezione devono essere svolte al termine delle attività di mercato per evitare passaggi del personale prima che la pavimentazione sia completamente asciutta.

---

### ***Superfici Verticali (Pareti, Porte, Vetrate)***

---

Per pareti verticali s'intendono anche le porte e le finestre compresa la spolveratura per aspirazione delle reti anti insetti (zanzariere) ed i vetri interni accessibili. Per questi ultimi, l'azione di disinfezione è strettamente necessaria per le parti soggette a contatto diretto.

Anche in questo caso vista l'ampiezza delle superfici da trattare è necessario che avvenga con:

- 1) L'applicazione tramite apposita lancia di un prodotto detergente a schiuma aggrappante;
- 2) Il rispetto dei tempi di contatto ( prevista dalla Scheda Tecnica del prodotto utilizzato) seguito dal risciacquo con acqua corrente in pressione o lancia a bassa pressione.

Per le zone difficili da raggiungere o a maggior incidenza di sporco (ad es. maniglie, passamano, ecc.) l'applicazione deve essere effettuata con mono-spazzola oppure di spazzole a setola corta, rigida e paglietta inox usando lo stesso prodotto detergente utilizzato per i pavimenti ma a soluzione più concentrata o con trapezio e panno in microfibra.

---

### ***Servizi igienici, Spogliatoi, Uffici e Piano Superiore del Mercato***

---

I servizi igienici, gli spogliatoi gli uffici e il piano superiore del Mercato devono essere puliti e detersi quotidianamente con una azione meccanica manuale.

La disinfezione deve avvenire con l'utilizzo di una macchina professionale a vapore.

## *Impianti di Refrigerazione (Superfici orizzontali e verticali)*

---

### **CELLE di STOCCAGGIO:**

Pulizia quotidiana con sanificazione approfondita con macchina professionale a vapore.

Pulizia settimanale delle celle.

L'uso di una macchina professionale a vapore permette la sanificazione senza il bisogno di sbrinare il locale con limitazione del vapore emesso (aspirato dalla macchina stessa) e con assenza totale di residui di detergente disinfettante.

### **CELLA CONTUMACIALE e di RACCOLTA dei SOTTOPRODOTTI di ORIGINE ANIMALE**

Pulizia e sanificazione approfondita ad ogni svuotamento (a cella vuota).

## *Ramblais, Aree di accosto mezzi, Piazzale, Autorimessa ed Aree Esterne al Mercato*

---

Per la vastità delle superfici esterne destinate a Ramblais, aree di accosto dei mezzi, aree esterne di scarico, carico o movimentazione delle merci comprese le aree di parcheggio degli automezzi e dell'autorimessa coperta dovrà essere pulita giornalmente con l'utilizzo di mezzi meccanici seguiti dall'utilizzo di appropriati prodotti enzimatici e batterici in quantità tale da contenere entro limiti di tollerabilità gli odori come di seguito specificato. Le aree giornalmente dovranno essere oggetto di operazioni di spazzatura, rimozione dei rifiuti grossolani e dei rifiuti organici presenti effettuata con attrezzature idonee ai materiali, ai luoghi e alla loro destinazione d'uso tramite gommatura semplice con acqua o gommatura a pressione.

In caso di rilievo da parte della ASL, o della società incaricata dal Comune di effettuare i monitoraggi biologici, di "Non Conformità" (N.C.), verbalizzate a seguito di controlli ispettivi sulle aree oggetto di pulizia e sanificazione del presente contratto, la ditta appaltatrice deve provvedere immediatamente ad assumere i provvedimenti necessari al ripristino delle N.C. segnalate. La ditta appaltatrice è tenuta in tal caso a darne immediata evidenza con una comunicazione scritta al Responsabile del Piano di Autocontrollo Igienico Sanitario del Mercato Ittico (R.A.San) comunicando le Azioni Correttive (A.C.) opportune e coerenti con i tempi di ripristino indicati nella prescrizione e nel Piano di Autocontrollo Igienico-Sanitario del mercato.

## *Trattamento degli odori*

---

L'azienda aggiudicataria, oltre a quanto specificato, dovrà garantire:

Una accurata ed efficace pulizia su tutte le aree oggetto dell'appalto;

L'utilizzo di prodotti enzimatici e batterici capaci di attaccare e digerire lo sporco nelle zone difficilmente raggiungibili (tombini, grate, ecc.) e in caso di dispersione di materiale organico (scoli, ecc.). La loro applicazione deve essere effettuata dopo le operazioni di pulizia e deve essere in grado di abbattere gli odori già all'atto dell'applicazione.

## *Prodotti e Attrezzature usate per le pulizie*

---

I prodotti e le attrezzature necessari allo svolgimento del servizio sono a carico della Ditta assegnataria e devono essere conformi alle normative vigenti.

Pertanto:

**PRODOTTI DETERGENTI:** devono essere tutti muniti di Schede Tecniche e Schede di sicurezza, Certificazione Ecolabel, devono essere bio-degradabili a basso tenore in fosfati e cloro, caratteristiche

obbligatorie per non inquinare gli scarichi confluenti nel depuratore consortile che smaltisce le acque reflue;

**PRODOTTI DISINFETTANTI**: devono essere presidi medico chirurgici muniti di registrazione ministeriale. Nel caso di disinfezione con vapore l'attrezzatura deve esser munita di certificazione CE rilasciata dal costruttore che ne attesti l'efficacia per la disinfezione;

**ATTREZZATURE**: devono essere munite di certificazione se richiesta dalla normativa, sottoposte a regolare manutenzione, accuratamente tenute e correttamente sanificate dopo il loro utilizzo.

---

### ***Materiali di consumo per la sanificazione, l'asciugatura delle mani e per i bagni***

---

Ogni lavamani presente nel Mercato Ittico (spogliatoi, servizi igienici e area mercatale) deve essere munito di erogatori di sapone e sistemi di asciugatura a norma di legge. I bagni devono esser forniti di carta igienica. Tali materiali vanno forniti dalla Ditta appaltatrice in conformità con i criteri normativi CAM previsti (sia per carta che per sapone).

---

### ***Compilazione Moduli e Schede del Piano di Autocontrollo***

---

La Ditta aggiudicataria deve fornire all'atto di aggiudicazione il nominativo di un suo responsabile preposto quotidianamente presente durante le attività oggetto dell'appalto, a cui potrà fare riferimento il Responsabile del Piano di Autocontrollo Igienico Sanitario del Mercato Ittico (R.A.San.) Il responsabile della ditta è preposto alla compilazione quotidiana delle Schede di monitoraggio e dei Moduli previsti dal Piano di Autocontrollo Igienico Sanitario Mercato Ittico. Tali Schede devono confluire, giornalmente, in apposito registro affisso negli uffici del Mercato Ittico.

---

### ***Conferimento Rifiuti ad AMIU***

---

Gli imballaggi in materiali misti privi di materiale organico, collocati dai grossisti concessionari direttamente negli appositi contenitori (roller, ecc.) di proprietà della ditta di pulizie, andranno trasferiti negli scarrabili adiacenti i ramblais di carico/scarico e quindi prelevati quotidianamente dai mezzi AMIU per lo smaltimento.

---

### ***Conferimento Rifiuti Speciali***

---

I rifiuti speciali cod. CER 150103, ovvero gli imballaggi lignei, dovranno essere accatastati all'interno dell'idoneo cassone di carico / scarico fornito dall'Amministrazione, che verrà periodicamente smaltito da ditta autorizzata.

L'accatastamento dei rifiuti da imballaggio dovrà essere effettuato in modo ordinato, in modo da favorire il riempimento del cassone in modo ottimale.

---

### ***Verifiche Periodiche***

---

Le aree oggetto di tale documento verranno sottoposte, con cadenza casuale a verifiche analitiche microbiologiche i cui limiti di idoneità sono sotto riportati:

<b>Parametro ricercato</b>	<b>Idoneo</b>	<b>Non Idoneo</b>
Microrganismi a +30 °C	≤ 10 ufc/cm <sup>2</sup>	> 10 ufc/cm <sup>2</sup>
Enterobatteriacee a + 37 °C	≤ 1 ufc/cm <sup>2</sup>	> 1 ufc/cm <sup>2</sup>
Salmonella spp.	Assenza / 100 cm <sup>2</sup>	Presenza / 100 cm <sup>2</sup>
Listeria monocytogenes	Assenza / 100 cm <sup>2</sup>	Presenza / 100 cm <sup>2</sup>

Eventuali risultati coincidenti con quelli elencati nella colonna "Non Idoneo" e quindi fuori dai limiti generano l'apertura di una procedura di Non Conformità con conseguente attuazione, da parte della Ditta appaltatrice, delle specifiche Azioni Correttive (pulizia straordinaria a completo carico della Aggiudicataria). La ditta

appaltatrice è tenuta in tal caso a darne immediata evidenza con una comunicazione scritta al Responsabile del Piano di Autocontrollo Igienico Sanitario del Mercato Ittico (R.A.San.).

#### **Art. 5 – Documentazione da produrre prima dell’avvio del servizio**

Sarà necessario produrre, prima della presa in carico operativa del servizio, la documentazione contenente tutte le schede tecniche e le schede di sicurezza dei prodotti sanificanti utilizzati per le attività di detersione e di disinfezione, nonché di eventuali deodorizzanti ad azione enzimatica. Sono compresi gli eventuali diserbanti impiegati per le aree esterne perimetrali.

Sarà necessario produrre copia di eventuali libretti tecnici e relativa certificazione CE direttiva macchine degli ausili elettroutensili.

Qualora l’Amministrazione richieda l’esecuzione di pulizie periodiche e/o straordinarie l’aggiudicatario dovrà attestare la conformità dei prodotti utilizzati ai CAM e fornire elenco completo di quelli che verranno utilizzati che riporti: la denominazione o la ragione sociale del fabbricante o, se diverso, del responsabile all’immissione al commercio; il nome commerciale di ciascun prodotto; la funzione d’uso; le etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024 eventualmente possedute. In assenza di etichette, i prodotti devono essere in possesso di rapporti di prova rilasciati da laboratori accreditati a norma del regolamento (CE) n. 765/2008, redatti in conformità a quanto previsto nella sezione “verifiche” dei CAM dei detergenti per le pulizie periodiche e straordinarie sub E, lett. a) punto 9.

Il direttore dell’esecuzione del contratto, per i prodotti privi di etichette conformi alla UNI EN ISO 14024, richiede la presentazione dei citati rapporti di prova in fase di esecuzione contrattuale che, pertanto, devono essere preventivamente acquisiti dall’impresa esecutrice del servizio.

Deve essere prodotta una documentazione sintetica in tabella, il piano tecnico di pulizie, dove vengano associati i prodotti sanificanti utilizzati alle specifiche superfici/aree/punti di scarico trattati con relativi tempi di applicazione, utilizzo di acqua calda o fredda ed eventuali supporti meccanici od elettrici.

Sarà richiesta apposita distinta, contenente nominativi e qualifica di tutti gli operatori componenti la squadra (o le squadre nel caso di rotazione in più giorni), inviata in sito, che dovrà essere analizzata dalla scrivente Direzione e ritenuta congrua in numero di persone impiegate e qualifica specifica. Tabella di cui, nel corso dell’appalto, a seguito di motivata giustificazione, potrà essere richiesta la ridefinizione restando a totale discrezione dell’ ufficio Mercati Coperti e Mercati Ingrosso, l’ accettazione della stessa .

Nel caso in cui il servizio sia reso da una divisione, un dipartimento o un ramo d’azienda o da un’azienda che non abbia ottenuto la licenza di uso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE), entro 60 giorni dall’inizio del servizio, dovranno presentare il proprio progetto e programma di formazione del personale erogato, con l’indicazione di: ore di formazione (minimo 16), docenti dei corsi con sintetico profilo curriculare, modalità di valutazione dell’apprendimento dei partecipanti, date e sedi dei corsi, nominativi dei partecipanti (suddivisi per sedi di destinazione del servizio, se il servizio affidato prevede più cantieri), test di verifica effettuati e i risultati conseguiti.

Analoghe evidenze debbono essere fornite entro 30 giorni per le attività formative svolte in corso di esecuzione contrattuale nonché per il personale neoassunto o successivamente immesso in servizio presso le sedi oggetto del servizio affidato.

#### **Art. 6 - Obblighi ed oneri a carico della Ditta aggiudicataria**

##### A - Obblighi nei confronti della committenza

##### A.1 - Obblighi propedeutici alla stipula del contratto

La Ditta aggiudicataria, singola o raggruppata, ha l’obbligo di produrre la documentazione necessaria per procedere alla stipulazione del contratto, entro e non oltre il termine perentorio **di venti giorni** dal ricevimento, a mezzo PEC, della relativa richiesta.

### A.2 - Obblighi di tipo prestazionale

- a) indicare la sede operativa presidiata durante l'orario d'ufficio, e relativo recapito telefonico/fax/e-mail/PEC di personale dotato di adeguato livello di responsabilità tale da consentire l'esame e la pronta soluzione di eventuali problemi connessi con l'esecuzione del presente servizio e indicare uno o più capi-squadra, dotati di autonomia gestionale, incaricati dalla Ditta di coordinare tutte le operazioni oggetto delle presenti Condizioni particolari e di rapportarsi con il personale della Civica Amministrazione, fornendone i relativi recapiti telefonici;
- b) garantire il corretto svolgimento del servizio e assumere tutti i necessari accorgimenti per espletare lo stesso nel pieno rispetto delle norme in materia;
- d) provvedere tempestivamente, qualora l'Amministrazione con apposita segnalazione evidenziasse criticità nell'esecuzione del servizio in oggetto, all'adozione di tutti i rimedi necessari ed idonei per risolvere le anomalie riscontrate;
- e) ottemperare agli obblighi di tutela della *privacy*, quali previsti dalla vigente normativa in materia, nonché di riservatezza;
- f) ottemperare all'obbligo di cura e custodia dei locali;
- g) impiegare personale qualificato, e appositamente formato, per l'impiego al Mercato Ingresso Ittico. Lo stesso è inquadrato come stabilimento alimentare e, data la sua particolarità, è stato riconosciuto con Bollo CE.
- h) è imposta tempestiva comunicazione, in merito ad eventuali modifiche previste, in termini di lavorazioni e personale inviato in sito, che saranno soggetti a controllo da parte del personale distaccato in sito.

### A.3 - Obblighi di comunicazione

L'Appaltatore ha l'obbligo di comunicare, entro 10 giorni dall'aggiudicazione, il nominativo del proprio Gestore del Servizio (nome, cognome, indirizzo di posta elettronica e recapito telefonico fisso/mobile), che costituisce l'unica interfaccia nei confronti dell'Ente.

Entro 15 giorni dalla decorrenza contrattuale, l'impresa aggiudicataria esecutrice del servizio comunica formalmente al Direttore dell'esecuzione del contratto il nominativo del responsabile del sistema di qualità ed invia una relazione descrittiva dei metodi di valutazione e delle eventuali misure premiali previste.

L'Aggiudicatario è obbligato altresì a comunicare tempestivamente al RUP/DEC:

- a) il nominativo del responsabile per la sicurezza;
- b) i nominativi e la qualifica di tutti i soggetti componenti le squadre che lavoreranno al Mercato;
- c) qualsiasi modifica che possa intervenire nel sistema di gestione del servizio;
- d) eventuali modifiche societarie, o qualsiasi accadimento che possa influire sulla persistenza del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice.

## **Art. 7 – Sicurezza e norme di prevenzione, infortuni, igiene durante l'esecuzione del contratto**

### A) - Disposizioni in materia di sicurezza

È fatto obbligo all'impresa affidataria, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi strettamente a quanto previsto dal D. Lgs. n. 81/2008 e dalle altre normative vigenti in materia di sicurezza.

### B) - Referenti alla sicurezza

L'impresa affidataria deve comunicare al Comune il nominativo del proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed il nominativo di un Rappresentante in loco per ogni area operativa, onde consentire al Datore di Lavoro Committente di attivare le procedure e misure di coordinamento stabilite dal D. Lgs. n. 81/2008.

## **Art. 8 – Comportamento del personale impiegato nel servizio ed obblighi specifici dell'Aggiudicatario**

Tutte le operazioni inerenti ai servizi in oggetto dovranno essere eseguite a regola d'arte da personale adeguato, dal punto di vista numerico, nonché da quello della formazione e della qualificazione professionale.

Al personale dovranno essere forniti gli abiti da lavoro, compresa la eventuale dotazione antinfortunistica, che dovranno recare l'indicazione della ragione sociale dell'impresa, nonché tutta l'attrezzatura indispensabile all'espletamento delle attività previste dal contratto, e dovrà essere istruito sul corretto utilizzo

delle stesse.

L'impresa aggiudicataria è tenuta ad osservare e fare osservare al proprio personale le disposizioni normative in merito alla sicurezza dei lavoratori e all'utilizzo dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) e le norme che richiedono l'impiego e il posizionamento dell'ideale segnaletica di sicurezza nel corso dello svolgimento delle operazioni

Gli operatori dovranno inoltre avere attenzione a non lasciare incustoditi nei locali attrezzature e o quant'altro possa costituire ingombro; particolare cura dovrà essere prestata a non ostruire le vie di fuga. L'impresa sarà ritenuta responsabile di eventuali danni causati a persone – a qualunque titolo presenti nella struttura mercatale – determinati da negligenza ed inottemperanza alle norme di sicurezza.

È fatto assoluto divieto agli operatori di utilizzare qualsiasi apparecchiatura (telefoni, fax, personal computer, terminali, ecc.) presente nei locali oggetto del servizio, anche nel caso in cui tali apparecchiature siano state lasciate accese e incustodite

L'impresa dovrà assicurare il rispetto della vigente normativa fiscale, previdenziale, assistenziale ed assicurativa nei confronti del proprio personale, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, obbligandosi ad applicare, nei confronti dei lavoratori occupati nei servizi in oggetto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle stabilite dal C.C.N.L. della categoria al tempo della stipulazione del contratto d'appalto, nonché le condizioni risultanti da ogni altro atto o contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria, sollevando la Stazione Appaltante da qualsiasi obbligo o responsabilità per quanto riguarda le retribuzioni, i contributi assicurativi e previdenziali, l'assicurazione contro gli infortuni e la responsabilità verso terzi.

#### **Art. 9 - Verbale di presa in carico**

Prima di dare inizio all'esecuzione del servizio, l'Appaltatore dovrà effettuare verifiche e sopralluoghi per la valutazione dell'oggetto dell'appalto, in coerenza con la normativa vigente, evidenziando eventuali criticità riscontrate e proponendo le opportune soluzioni di intervento.

In ogni caso, l'Appaltatore ha la possibilità di presentare eventuali osservazioni e/o riserve relative alle condizioni igienico sanitarie attuali. In caso di presentazione da parte dell'Appaltatore di osservazioni e/o riserve, in contraddittorio tra le parti (Civica Amministrazione - Appaltatore), dovrà essere revisionata la Sezione 1 del Verbale di consegna di cui *infra*, al fine di stabilire l'identificazione, la programmazione e la quantificazione economica delle eventuali azioni correttive a carico del Comune di Genova.

Al termine di tali operazioni, verrà redatto un **Verbale di consegna** che rappresenta il documento con il quale la Società aggiudicataria prende formalmente in carico per l'esecuzione dei servizi richiesti nel contratto.

Le tempistiche di tali operazioni verranno concordate con l'Amministrazione e dovranno in ogni caso esaurirsi entro 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione dell'appalto.

Il Verbale di Consegna deve prevedere le seguenti sezioni:

- Sezione 1: Attestazione della presa in consegna del servizio di pulizia

L'attestazione della presa in consegna è la sezione del Verbale di Consegna che contiene la consistenza dei luoghi oggetto di pulizia, costituenti il Mercato Ingrosso Ittico, presi in carico dall'Appaltatore.

- Sezione 2: Organizzazione dell'Appaltatore e modalità di interfacciamento

Tale sezione deve riportare l'organigramma nominativo relativo alla struttura predisposta dall'Appaltatore per la gestione tecnica ed operativa dei servizi erogati nell'ambito del contratto. Devono essere riportati in particolare, per ciascun servizio, i nominativi degli esecutivi e dei tecnici che svolgeranno le attività.

- Sezione 3: Eventuali Riserve dell'Appaltatore

La data di sottoscrizione del Verbale costituisce la data di avvio dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 19 del D.M. 49/2018. Sottoscritto il Verbale di consegna dei servizi, l'Appaltatore non potrà avanzare più alcuna riserva. L'Appaltatore, quindi, non potrà eccepire, durante l'esecuzione del servizio, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati.

Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna del servizio il RUP fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura, l'appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

In caso di esecuzione in via d'urgenza la consegna del servizio dovrà esser effettuata entro la data indicata nell'atto con la quale viene disposta, previa acquisizione della conferma di efficacia della copertura assicurativa.

In caso di ritardo nell'inizio del Servizio già consegnato sarà applicata una penale giornaliera pari allo 0,1% dell'importo contrattuale.

Ove il ritardo dovesse eccedere i 20 (venti) giorni dalla data di consegna, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione di diritto del contratto e all'incameramento della cauzione definitiva.

#### **Art. 10 – Responsabilità e Assicurazione R.C.T.**

Il servizio viene effettuato a totale rischio e pericolo dell'aggiudicatario che se ne assume tutte le responsabilità e vi dovrà provvedere con esatta osservanza degli obblighi e delle prescrizioni in materia commerciale, sanitaria ed assicurativa. Resta inteso che l'aggiudicatario dovrà aver attivato le assicurazioni previste per legge a tutela del personale utilizzato (INAIL/prevenzione infortuni/assicurazioni sociali, etc.) e le assicurazioni obbligatorie per la circolazione di veicoli (RCA) con massimale non inferiore ai minimi di legge.

La Ditta assume a proprio carico ogni responsabilità, sia civile che penale, conseguente agli eventuali danni che potessero occorrere a persone o cose, a seguito dell'espletamento delle attività oggetto del contratto, o comunque ad essere ricollegabili anche se eseguite da parte di terzi nominati dalla Ditta aggiudicataria.

L'Ente è pertanto esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità amministrativa, civile e penale, diretta e/o indiretta, conseguente agli eventuali danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a persone e cose che si dovessero verificare a seguito dell'esecuzione del servizio o ad altre cause ad esso connesse.

L'Impresa aggiudicataria è tenuta a sottoscrivere una polizza assicurativa di **Responsabilità Civile verso terzi e prestatori di lavoro** che preveda:

- la copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto dell'appalto, per qualsiasi danno che possa essere arrecato al Committente, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi (RCT). In particolare, l'aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità civile per danni verso terzi, persone, animali o cose in dipendenza delle prestazioni oggetto di appalto, con un massimale, per ogni sinistro, non inferiore a € 1.500.000,00, con il limite non inferiore a € 1.500.000,00 per danni a persone e il limite non inferiore a € 1.500.000,00 per danni a cose.

- la copertura del rischio da responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria attività, incluse le malattie professionali, con un massimale non inferiore a € 2.000.000,00 per sinistro ed € 1.000.000,00 per persona.

Resta, tuttavia inteso che i massimali suindicati non rappresentano il limite del danno risarcibile da parte dell'aggiudicatario che risponderà sempre, comunque, nel suo valore complessivo.

Il contratto dovrà prevedere l'operatività anche in caso di danni da interruzione di attività; da incendio, anche derivante da cose dell'aggiudicatario o dal medesimo detenute e spargimento di acqua; inquinamento accidentale; RC personale del personale dipendente e dei collaboratori dell'aggiudicatario; RC per danni causati da subappaltatori; danni ai locali e alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione del servizio; Rc derivante da inosservanza delle disposizioni del Dlgs 81/2008 e della L. 196/2003 e del Reg. UE 2016/679.

La polizza sarà mantenuta in vigore per tutta la durata del contratto.

La polizza dovrà espressamente prevedere la rinuncia da parte della Compagnia di Assicurazioni al diritto di rivalsa, a qualsiasi titolo, verso l'Amministrazione comunale e/o suoi dipendenti o collaboratori ed incaricati.

L'esistenza e la validità della polizza in questione è condizione essenziale per l'Ente, pertanto qualora la Ditta non sia in grado di provare in qualsiasi momento dette coperture assicurative, il contratto si risolverà di diritto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.

L'aggiudicatario è responsabile e rimarranno a suo esclusivo carico eventuali rischi/scoperti/franchigie che dovessero esistere e non coperti dalla polizza. Deve intendersi, pertanto, che l'assicuratore si impegna alla liquidazione integrale del danno.

La polizza dovrà avere efficacia a partire dall'inizio di esecuzione del contratto e sarà mantenuta in vigore per tutta la durata del contratto.

L'aggiudicatario dovrà trasmettere all'Ente copia della polizza prima della data di decorrenza del servizio e copia delle quietanze o appendici di proroga con evidenza di avvenuto pagamento alla scadenza di ogni periodo assicurativo.

#### **Art. 11 - Divieto interruzione del servizio**

L'Impresa non può sospendere o ritardare la prestazione del servizio con una decisione unilaterale, nemmeno quando siano in atto controversie con l'Amministrazione. L'interruzione del servizio per decisione dell'Impresa costituisce inadempienza, tale da motivare la risoluzione del contratto, restando a carico dell'Impresa tutti gli oneri e le conseguenze derivanti dalla risoluzione.

Qualora intervengano cause indipendenti dalla volontà dell'Appaltatore, come ad esempio un'interruzione al servizio di erogazione dell'acqua, la Ditta dovrà immediatamente riprogrammare l'intervento e svolgere il servizio entro 7 giorni lavorativi, pena l'applicazione di sanzione.

#### **Art. 12 - Anticipazione-Fatture, liquidazioni e pagamenti.**

Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del Codice, sul valore del contratto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 % da corrispondere all'Appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Il pagamento dell'importo contrattuale avverrà a cadenza mensile.

**NB:** Si precisa che l'esecuzione di pulizie straordinarie, ritenute dall'impresa appaltatrice necessarie e non rientranti nelle presenti Condizioni contrattuali o richieste dall'Ente, saranno comunque oggetto di valutazione da parte della SA, di verifica di congruità della spesa proposta e saranno oggetto di approvazione.

Sulle somme dovute potranno esser operate le eventuali ritenute per gli importi spettanti all'Amministrazione a titolo di penale ovvero di ogni altro eventuale indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.

In caso di difformità della fornitura, il termine di pagamento verrà interrotto dalla data di contestazione da parte dell'Amministrazione. L'interruzione non può avere durata superiore a tre mesi dal momento della relativa notifica. Trascorsi i suddetti tre mesi senza che la Ditta si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali, l'Amministrazione può procedere alla risoluzione del contratto per inadempimento.

La Ditta aggiudicataria dovrà emettere fatture elettroniche nel formato Fattura PA, tramite il Sistema di Interscambio, come da L. n. 244/2007, art. 1, commi da 209 a 213 e D.M. 3 aprile 2013, n. 55, intestate a Comune di Genova - Direzione Sviluppo del Commercio, indicando il seguente CODICE UNIVOCO

UFFICIO: DXYLMH. Oltre a detto Codice Univoco, ogni fattura dovrà contenere il codice CIG, il numero e la data della determina dirigenziale di impegno di spesa, tutti i dati previsti dall'art. 21 D.P.R. n. 633/1972 (compresa l'indicazione separata di imponibile, aliquota Iva, imposta totale ecc) inserendo l'annotazione obbligatoria "scissione dei pagamenti" e la descrizione delle prestazioni.

Ai sensi del decreto del Ministero dell'economica e delle Finanze 24/08/2020 n. 132, la fattura verrà rifiutata in caso di omessa o errata indicazione dei dati come sopra indicati.

La mancata annotazione della dicitura "scissione dei pagamenti" determinerà l'irregolarità della fattura che verrà scartata dal sistema e potrà comportare sanzioni nei confronti di entrambi i soggetti (il Comune che, avendo ricevuto la fattura senza la corretta annotazione, non provveda a richiedere la regolarizzazione al fornitore, è responsabile in solido con quest'ultimo).

Per la liquidazione delle fatture si applica il meccanismo del c.d. "split payment" che prevede per gli Enti Pubblici l'obbligo di versare all'Erario l'Iva esposta in fattura dai fornitori, ai quali verrà corrisposto soltanto l'imponibile.

In caso di lavori rientranti nei codici ATECO in cui viene prevista l'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile, essendo per l'ente i lavori di cui al presente contratto eseguiti nell'ambito della propria sfera commerciale, le fatture dovranno attenersi alla normativa sul "reverse charge interno".

La liquidazione delle fatture è subordinata:

- all'attestazione di regolarità contributiva (DURC) che il Comune richiederà direttamente agli enti competenti;
- alla verifica della regolarità dell'esecuzione da parte del RUP o DEC;

Il pagamento delle fatture, complete di tutti i dati necessari, avverrà entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse, con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge.

Ogni pagamento è subordinato:

- all'esito positivo sulla correttezza contributiva a norma del D.L. 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 e s.m. e i. (DURC);
- all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- all'esito positivo delle verifiche di cui all'articolo 17 bis del D.Lgs. n. 241/1997, come modificato da D.L. 26/10/2019 n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 19/12/2019 n. 157.

L'Amministrazione non sarà responsabile di eventuali ritardi derivanti dai disguidi nel recapito delle fatture. Analogamente l'Amministrazione non sarà responsabile di eventuali ritardi nell'emissione del DURC da parte degli istituti competenti.

In applicazione di quanto previsto dall'art.30, comma 5 bis, del Codice, dall'importo di ciascuna fattura sarà operata una ritenuta dello 0,50% al fine di attuare l'eventuale intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva da parte dell'esecutore.

In particolare su ogni fattura dovrà essere indicato l'imponibile decurtato dello 0,50%, indicando altresì tale operazione nella descrizione della fattura. Al termine del contratto, in sede di liquidazione finale, dopo l'adozione del certificato di regolare esecuzione e previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva, l'impresa aggiudicataria emetterà una fattura per l'importo complessivo dello 0,50% non fatturato con ciascun documento di spesa emesso durante la durata contrattuale.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore, il RUP invita per iscritto lo stesso a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente. La Stazione appaltante pagherà direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate ai sensi degli articoli 30, commi 5 e 6, e 105, commi 10 e 11, del Codice dei Contratti.

In caso di mancato pagamento del subappaltatore, ossia in caso di mancata esibizione delle fatture quietanzate da parte dell'affidatario, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento in favore dell'appaltatore medesimo.

Ai fini del pagamento di corrispettivi di importo superiore ad Euro 5.000,00 (cinquemila/00) il Comune procederà in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40 e della Circolare della ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'Economia del 21 marzo 2018, pubblicata sulla G.U. n. 83 del 10 aprile 2018.

In nessun caso, ivi compreso l'eventuale ritardo nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, la Ditta potrà sospendere l'erogazione del servizio. In tal caso l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione di diritto per colpa dell'Appaltatore, l'incameramento della cauzione definitiva ed esecuzione in danno della prestazione, salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito e ogni altra azione che il Comune ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

### **Art. 13 - Tracciabilità dei flussi finanziari.**

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, Legge 136 del 13 agosto 2010, l'Aggiudicataria è obbligata ad utilizzare uno o più conti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche. I riferimenti dei predetti conti correnti, e i soggetti abilitati ad operare su di essi dovranno essere comunicati in sede di stipula.

L'Aggiudicataria dovrà, inoltre, comunicare all'Amministrazione, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa ai predetti conti correnti ed ai soggetti autorizzati ad operare su di essi.

L'Aggiudicataria è obbligata ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o con i subcontraenti un'apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata legge.

L'Aggiudicataria trasmetterà i predetti contratti all'Amministrazione, stante l'obbligo di verifica imposto alla Stazione Appaltante dal predetto art. 3, comma 9, Legge 136/10.

L'Aggiudicataria darà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Genova della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

## **CAPO III – CONTROLLO, RICHIAMI E APPLICAZIONE PENALI**

### **Art. 14 – Verifiche e controlli**

Il controllo sulla corretta esecuzione del servizio e sulla conformità delle prestazioni rispetto alle norme prescritte nelle presenti Condizioni particolari sarà effettuato dal R.U.P. e dal restante personale della Civica Amministrazione, con i compiti e le funzioni proprie dell'art 102 del Codice degli appalti e dell'art. 16 e ss. del D.M. 49/2018.

La Civica Amministrazione si riserva, con ampia e insindacabile facoltà e senza che l'Aggiudicatario nulla possa eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza, da parte dello stesso, di tutte le disposizioni contenute nelle presenti Condizioni particolari e, in modo specifico, controlli di rispondenza e di qualità. Altresì saranno oggetto, di particolare verifica, gli accessi di personale in funzione dei nominativi comunicati. Qualora vi siano accessi di personale non comunicato, verrà allontanato e la Ditta verrà formalmente richiamata. Alla terza situazione di non conformità l'Aggiudicataria verrà sanzionata in € 100,00 per ogni soggetto non preventivamente comunicato agli Uffici Comunali.

Qualora dal controllo sulle prestazioni effettuate dovessero risultare delle difformità rispetto a quanto disposto nelle presenti Condizioni particolari, l'Aggiudicatario dovrà provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate nei termini indicati nella formale contestazione effettuata, pena l'applicazione delle penalità di cui al successivo articolo.

L'Aggiudicatario, durante lo svolgimento delle attività previste, dovrà tener conto di osservazioni, chiarimenti, suggerimenti e richieste, formulate dal RUP o DEC e, all'occorrenza, apportare le necessarie integrazioni, senza che ciò possa comportare di norma aumento dei prezzi stabiliti per l'espletamento del servizio.

## **Art. 15 - Inadempienze e penalità**

Nel caso in cui il RUP o DEC rilevasse inadempienze nell'esecuzione di prestazioni contrattuali o ritardi, ovvero l'Appaltatore si sia reso colpevole di negligenza o inopportunamente abbia sospeso il servizio, la Stazione Appaltante procede alla contestazione formale delle inadempienze ravvisate.

L'applicazione delle penali sarà preceduta da contestazione, rispetto alla quale l'Impresa Aggiudicataria avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi dalla comunicazione della contestazione stessa.

Trascorso tale termine, in mancanza di controdeduzioni congrue e/o documentate o in caso di giustificazioni non pertinenti, il RUP procederà all'applicazione della penalità.

In particolare:

- a) in caso di ritardato o parziale avvio del servizio: 300 € (200 € in caso di avvio parziale) per ogni giorno di ritardo per i primi 15 giorni, 600 € (400 € in caso di avvio parziale) per ogni giorno di ritardo dal sedicesimo al trentesimo giorno, 1.000 € (750 € in caso di avvio parziale) per ogni giorno di ritardo dal trentunesimo giorno in poi;
- b) in caso di rifiuto, sospensione o abbandono, anche parziale, del servizio: 350 € per ogni giorno di sospensione/abbandono per i primi 15 giorni, 700 € per ogni giorno di sospensione/abbandono dal sedicesimo al trentesimo giorno, 1.200 € per ogni giorno di sospensione/abbandono dal trentunesimo giorno in poi;
- c) in caso di segnalazione di inefficienza del servizio svolto: 50 € per ogni inadempimento riscontrato fino al verificarsi di 15 inadempimenti, 100 € per ogni inadempimento riscontrato dal sedicesimo al trentesimo inadempimento verificatosi, 250 € per ogni inadempimento riscontrato dal trentunesimo inadempimento verificatosi in poi.

Per ogni singolo altro inadempimento non espressamente previsto ai punti precedenti si applica una penale variabile tra l'importo minimo e quello massimo desumibile dagli importi previsti per le penali di cui ai punti precedenti in ragione della gravità dell'inadempimento.

Le penali possono trovare applicazione in concorso tra loro.

Qualora l'ammontare delle penali superi il 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale, si potrà procedere, ai sensi dell'art. 113-bis, comma 2, del Codice, alla risoluzione del contratto.

Dopo la terza inadempienza, il Comune ha la facoltà di considerare il contratto risolto di diritto per colpa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del C.C., e, conseguentemente, procedere, senza bisogno di messa in mora, con l'incameramento della cauzione definitiva e con l'esecuzione della prestazione, salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 c.c., e ogni altra azione che il Comune ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

Non danno luogo a responsabilità per l'impresa le interruzioni dovute a cause di forza maggiore, intendendosi per forza maggiore qualunque fatto eccezionale, imprevedibile e al di fuori dell'impresa che la stessa non possa evitare con l'esercizio della normale diligenza, fatto salvo l'obbligo di calendarizzare l'intervento nell'immediato e svolgerlo entro 7 giorni.

Le penalità potranno essere recuperate alternativamente mediante:

- emissione di nota di debito da parte della Stazione Appaltante. L'importo della suddetta nota di debito sarà pagato dall'Aggiudicatario entro 30 giorni dalla data di emissione, mediante avviso di pagamento attraverso la piattaforma pagoPA;
- rivalsa, mediante trattenute e/o compensazione, dall'importo delle relative fatture;
- rivalsa sul deposito cauzionale, che dovrà essere immediatamente reintegrato.

In ogni caso il pagamento della penale di cui sopra non esonera in nessun caso l'Aggiudicatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale né esime l'Impresa Aggiudicataria dalla responsabilità che la stessa viene ad assumere per i danni causati con il proprio ritardo al Comune e le eventuali altre responsabilità derivanti dalle proprie inadempienze.

Qualora il DEC accerti un grave inadempimento che comprometta la buona riuscita delle prestazioni, procede a norma dell'art. 108, comma 3 del Codice degli Appalti, fatto salvo ogni diritto alla refusione degli eventuali danni e ogni altra azione che ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

#### **Art. 16 – Esecuzione in danno.**

Nel caso in cui l'Impresa Aggiudicataria ometta di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni di cui alle presenti Condizioni particolari, l'Amministrazione, fatta salva l'applicazione delle penalità contrattuali, potrà ordinare ad altra Impresa l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dall'aggiudicatario, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune.

In particolare, in caso di inadempimento della tempistica ritenuta necessaria per l'esecuzione del servizio dall'Amministrazione e previamente comunicata all'Aggiudicatario, si riserva la facoltà di richiedere le prestazioni mancanti ad altro soggetto.

Il recupero delle somme spese, maggiorate del 15% a titolo di rimborso spese generali, sarà operato dall'Amministrazione con rivalsa sulle somme dovute all'Affidatario a partire dalla prima fattura in scadenza e fino alla completa estinzione della pendenza pecuniaria ovvero con emissione di nota di debito da pagare entro 30 giorni dall'emissione. Tale addebito potrà anche essere riscosso direttamente dall'Amministrazione mediante l'escussione della cauzione definitiva, che dovrà in tale caso essere tempestivamente ricostituita.

Nessuna controversia potrà in alcun caso, per qualsivoglia motivo o fatto, determinare la sospensione neppure parziale o temporanea del Servizio se non espressamente richiesto dall'Amministrazione.

#### **Art. 17 - Risoluzione del contratto.**

Costituiscono motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'Art. 1456 codice civile (Clausola risolutiva espressa), le seguenti fattispecie:

- a) sopravvenuta causa di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, del Codice;
- b) errore grave o malafede nell'esecuzione delle prestazioni;
- c) falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni.

L'Amministrazione Comunale si riserva, altresì, la facoltà di risolvere immediatamente il contratto, senza bisogno di messa in mora, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, in caso di:

- a) frode dell'appaltatore o collusione con personale appartenente all'organizzazione dell'Amministrazione o terzi;
- b) gravi inadempimenti contrattuali, tali da giustificare l'immediata risoluzione del contratto quali: inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente, compreso l'utilizzo di personale privo di requisiti ovvero la mancata applicazione al personale del contratto collettivo di lavoro, inosservanza rispetto a quanto previsto dalla legge in tema di subappalto;
- c) transazioni di cui al presente contratto non eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste italiane Spa, o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9 bis dell'art. 3 della Legge n.136/2010;
- d) interdizione, sulla base delle informative antimafia emesse dalla Prefettura per l'aggiudicatario provvisorio o il contraente;
- e) accertamento dell'impiego di manodopera con modalità irregolari o del ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa;
- f) inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell'intervento e di cui lo stesso venga a conoscenza;
- g) in tutti gli altri casi espressamente previsti dal presente documento.

Nelle ipotesi di cui al paragrafo precedente il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito

della dichiarazione del Comune, via PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.

Il contratto potrà essere altresì risolto:

- a) qualora il contratto abbia subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di affidamento ai sensi dell'art. 106 del Codice;
- b) qualora con riferimento alle modificazioni di cui al predetto art. 106, comma 1, lettere b), e c) del Codice, siano state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo, ovvero qualora con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 106 comma 2 del predetto articolo siano state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
- c) qualora l'aggiudicatario si sia trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'art. 80, comma 1, del Codice;
- d) qualora l'appalto non dovesse essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea in un procedimento ai sensi dell'art. 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato;

All'Impresa Aggiudicataria verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio regolarmente effettuato, in ragione di mese lavorato, prima della risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni. In ogni caso non potranno essere riconosciuti crediti per prestazioni effettuate dopo la mezzanotte del giorno in cui è avvenuta la notifica della risoluzione del vincolo contrattuale con la Ditta appaltatrice.

Al fine di recuperare penalità, spese e danni il Comune potrà rivalersi su eventuali crediti dell'impresa aggiudicataria nonché sulla cauzione, senza necessità di diffide o di autorizzazione dell'impresa stessa.

In tutti i casi di risoluzione anticipata del contratto il Comune effettuerà, tramite propri periti, una stima dei beni e servizi forniti e dei beni e servizi da fornire e valuterà l'entità del danno subito.

Tale accertamento potrà essere, se richiesto, eseguito in contraddittorio con rappresentanti dell'Impresa Appaltatrice e le risultanze dello stesso verranno verbalizzate e sottoscritte dai presenti.

Le spese occorrenti per l'eventuale risoluzione del contratto e consequenziali alla stessa saranno a totale ed esclusivo carico dell'Impresa.

## **Capo IV – MODIFICHE DEL CONTRATTO**

### **Art. 18 - Recesso**

Il Comune, ai sensi dell'art. 1, comma 13, del D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni nella legge n.135/2012, ha diritto di recesso dal contratto stipulato nel caso in cui venissero attivate nuove convenzioni relative al servizio oggetto della presente procedura e i parametri qualità/prezzo diventassero migliorativi rispetto a quelli del contratto e l'affidatario rifiutasse di adeguarsi ad essi, previa formale comunicazione con preavviso non inferiore a 15 giorni.

Fermo restando quanto previsto in materia di recesso dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D. Lgs. n. 159/2011, la Committente ha, altresì, diritto di recedere unilateralmente dal contratto in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso nei casi di giusta causa.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.

In tal caso, l'Impresa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese anche in deroga a quanto previsto all'art. 1671 c.c.

La Stazione appaltante ha inoltre diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualunque momento, con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, da comunicarsi all'Appaltatore a mezzo pec previo il pagamento delle prestazioni eseguite, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti. Il decimo dell'importo dei servizi non eseguiti è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

Nelle fattispecie di cui ai commi precedenti, l'Impresa rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria,

ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.

Dalla data di efficacia del recesso, l'Impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Committente. La Committente effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni sino a quel momento eseguite.

In tali ipotesi si applica l'art. 109 del D.lgs. n. 50/2016 e s. m. e i.

#### **Art. 19 - Divieto di cessione del contratto.**

E' vietata la cessione, anche parziale, del contratto, pena la nullità dello stesso, e questa non opera nei confronti del Comune, il quale ritiene ancora obbligato all'esecuzione l'affidatario.

#### **Art. 20 - Cessione del credito**

È consentita la cessione del credito, purché sia preventivamente notificata alla Civica Amministrazione e dalla stessa accettata.

#### **Art. 21 – Sostituzione dell'appaltatore.**

Nelle ipotesi in cui il rapporto contrattuale non possa proseguire, l'esecuzione del servizio potrà essere affidata al concorrente che segue in graduatoria a norma dell'art. 110 del suddetto D. Lgs. n. 50/2016.

Si procederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto fino alla scadenza naturale di quello originario. L'affidamento avviene alle medesime condizioni economiche proposte in sede di offerta dal soggetto progressivamente interpellato, sino al quinto miglior offerente in sede di gara. In caso di indisponibilità di tutti i soggetti interpellati, si attiverà ex-novo una procedura di selezione degli operatori economici.

In caso di morte e di subentro nell'attività da parte degli eredi, questi possono subentrare nella titolarità del contratto, fino allo scadere dello stesso, ove siano mantenuti i requisiti e le condizioni per l'affidamento del Servizio di cui al presente documento.

A tal fine, l'Amministrazione ha facoltà di ratificare il subentro entro 30 (trenta) giorni da quando questo ha avuto effetto ed è stato comunicato, previa verifica del possesso dei requisiti, ovvero di recedere dal contratto senza che ciò determini la corresponsione di alcuna indennità o alcuna spesa ulteriore rispetto a quelle eventualmente maturate sino al recesso.

In caso di variazione dell'Affidatario per fusioni, incorporazioni, scissioni etc. deve essere effettuata apposita comunicazione all'Amministrazione, corredata da copia dell'atto notarile con il quale l'operazione è stata realizzata; in particolare, dall'atto notarile deve risultare che il nuovo soggetto subentra in tutti gli obblighi assunti dal precedente. Fino a quando non si conclude tale procedura, le fatture eventualmente pervenute con la nuova intestazione non saranno liquidate.

In caso di fallimento dell'Affidatario, o altra condizione di cui all'articolo 110, comma 1, del Codice dei Contratti, la Stazione Appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dalla norma citata e dal comma 2 dello stesso articolo. Resta ferma, ove ammissibile, l'applicabilità della disciplina speciale di cui al medesimo articolo 110, commi 3, 4, 5 e 6.

Se l'Affidatario è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'articolo 48 del Codice dei Contratti.

Se l'Affidatario è un raggruppamento temporaneo, ai sensi dell'articolo 48, comma 19, del Codice dei Contratti, è sempre ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento purché il recesso non sia finalizzato ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

### **Capo V – DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 22 – Tutela della riservatezza dei dati personali**

L'Affidatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque,

a conoscenza, durante l'espletamento del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

L'affidatario è responsabile per l'osservanza dei suddetti obblighi da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi.

L'affidatario entro 15 (quindici) giorni dall'avvio dei lavori deve trasmettere all'Amministrazione il nominativo del Responsabile per il trattamento dei dati personali, che dovrà garantire il rispetto del GDPR, regolamento n. 679/16, e del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.

È fatto pertanto assoluto divieto di divulgare a terzi, in qualsiasi forma e/o mezzo e/o scopo, le informazioni personali acquisite se non in adempimento di obblighi di legge o a seguito di adempimento contrattuale con il Comune, ed è altresì fatto obbligo di effettuare ogni trattamento nel rispetto dei diritti dell'interessato e dei principi di stretta pertinenza.

Il Comune tratta i dati forniti dall'Impresa appaltatrice, ai fini della stipula del contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'ente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'affidatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

#### **Art. 23 – Patto d'integrità e Codice di Comportamento**

L'affidatario è tenuto all'osservanza delle clausole di integrità del Comune di Genova, pena la risoluzione di diritto del contratto

Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” l'affidatario e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione di diritto del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti nel Codice di comportamento del Comune di Genova, adottato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 355/2013 e modificato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 8/2017, per quanto compatibile, che – pur non venendo materialmente allegato al presente documento – è pubblicato e consultabile sul sito internet del Comune al seguente link:

<https://smart.comune.genova.it/contenuti/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta>

<https://smart.comune.genova.it/documenti/codice-di-comportamento-del-comune-di-genova>

#### **Art. 24 - Comunicazioni**

Ai fini di quanto ivi previsto, tutte le comunicazioni intercorrenti fra il Comune e l'affidatario dovranno essere effettuate all'indirizzo PEC comunicato in sede di presentazione dell'offerta.

#### **Art. 25 - Oneri e spese**

Sono a carico della società affidataria tutti gli oneri di bollo e gli oneri fiscali inerenti alla presente procedura e le eventuali spese contrattuali.

#### **Art. 26 - Foro competente.**

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, dall'interpretazione, esecuzione, scioglimento del contratto e del sotteso rapporto giuridico con esso dedotto, saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria - Foro esclusivo di Genova.

Non è ammesso l'arbitrato e, ai sensi dell'art. 209, comma 2, del D. Lgs n. 50/2016 e s.m. e i. e non è prevista clausola compromissoria.

#### **Art. 27 - Norme di rinvio**

Per quanto non previsto dal presente documento, trova applicazione:

1. il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei Contratti Pubblici, e successive modificazioni e integrazioni;
2. il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, e s. m.;
3. il Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262, Codice Civile, e s. m.;
4. le leggi relative alla tutela, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori e le disposizioni sulle assunzioni obbligatorie;
5. le clausole di integrità del Comune di Genova;
6. il Codice di comportamento del Comune di Genova;
7. il Bando Servizi CONSIP per l'abilitazione degli operatori economici al MePA, nonché le relative Condizioni generali di contratto, il Capitolato d'oneri "Servizi", l'allegato 17 "Pulizia immobili, disinfestazione e sanificazione impianti", le regole del sistema di e- procurement;
8. le ulteriori disposizioni legislative e regolamentari in materia.

È fatto espresso obbligo all'Affidatario di rispettare in ogni caso tutte le leggi, i regolamenti e le prescrizioni e norme vigenti che venissero emanate a livello europeo, nazionale o locale nel corso dello svolgimento dell'appalto e che risultino ad esso applicabili.

Resta espressamente convenuto che se qualche disposizione, sia di carattere generale che particolare, dovesse comportare limitazioni o gravami di sorta all'Affidatario, questi non potrà per tale motivo accampare alcun diritto o ragione nei confronti dell'Amministrazione, rientrando l'onere di dette delimitazioni e gravami nel rischio del servizio affidato.

IL RUP  
Geom. Cinzia Dall'Oso

**Allegati:**

- 1) *Tabella delle lavorazioni e frequenza richiesta;*
- 2) *Tabella relativa a metri quadri e frequenza;*
- 3) *Riepilogo delle superfici;*
- 4) *Planimetria del Mercato Ittico Comunale;*
- 5) *Listino prezzi Convenzione Facility Management 4 – lotto 1;*
- 6) *Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 29 gennaio 2021 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento dei servizi di pulizia di edifici ed altri ambienti ad uso civile);*
- 7) *Decreto del Ministero della transizione ecologica del 24 settembre 2021 (Modifica del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 29 gennaio 2021).*